



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
-SERVIZIO CONTENZIOSO-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 118 Del 02.12.2025 Registro generale n. 849 del 10.12.2025

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 365.2025 del 26.09.2025 emesso nel giudizio Rg 1015.2025 Tribunale di Lamezia Terme in favore della BFF BANK S.P.A nei confronti del Comune di Falerna. Opposizione. Esecuzione deliberazione di G.C. n. 177 del 25/11/2025. Assunzione impegno di spesa al legale incaricato per la difesa tecnica. CIG: B9718F7C63

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. LGS. n. 267/2000;
- il D. LGS. n. 118/2011;
- il D. LGS. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 193/2001 e s. m. i.
 - il regolamento comunale di contabilità;
 - il regolamento comunale sui controlli interni;
 - la L. 241/1990;
 - l'art. 183, commi 8 e 9, e art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. n.267/00, che assegna ai Responsabili, la competenza in materia di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- del provvedimento del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

In data 28.10.2025 veniva notificato al Comune di Falerna, protocollo generale n. 9022 del 29.10.2025, a mezzo pec e nelle forme di cui alla L. 53/94 art 3 bis, ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto n. **365.2025 del 26.09.2025 Rg 1015.2025 Tribunale di Lamezia Terme.**

Il ricorso di cui sopra veniva depositato da BFF BANK S.P.A. ("BFF") al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Falerna concernente i crediti oggetto di atti di cessione in favore di BFF notificati alla Controparte: crediti in relazione ai quali BFF agisce dunque quale creditrice "in proprio".

In calce al ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente chiedeva all'Ill.mo TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME di ingiungere al **COMUNE DI FALERNA** (C.F. 00376490793), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Falerna (CZ) di pagare a BFF BANK S.P.A. entro 40 giorni dalla notifica del richiesto decreto, testualmente quanto segue:

"• € 16.192,53 quale importo complessivamente dovuto a BFF - come specificato nel ricorso - per interessi di cui alle Note Debito ed importo dovuto (€ 40 per ciascuna fattura) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02

• inoltre,

o gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note Debito che alla data di deposito del presente ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:

- quanto al tasso: nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;

- quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso e di volta in volta maturandi;

o gli interessi di mora su ciascun importo di € 40 con i seguenti tassi e con le seguenti decorrenze:

- al tasso previsto dall'art. 1284 c. 1 c.c. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del presente ricorso;

- al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. N. 231/02 come novellato dal D. Lgs. N. 192/12, dalla data di deposito del presente ricorso e sino al soddisfo; o gli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del presente ricorso sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:

- quanto al tasso: nella misura "degli interessi legali di mora" ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;

- quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso e di volta in volta maturandi;

• i compensi dovuti per il presente procedimento monitorio maggiorati del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14 nonché della C.P.A. e delle successive occorrenze e gli importi di cui al contributo unificato e alla marca."

Il giudice letto il ricorso ingiungeva al Comune di Falerna di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 16.192,53;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrenze;

CONSIDERATO CHE:

questa Amministrazione comunale ritiene la domanda di parte ricorrente infondata in fatto e in diritto, in quanto generica, pretestuosa ed illegittima per le motivazioni sotto riportate e avuto riguardo alla giurisprudenza corrente (Cfr. Cassazione Civile Sez III del 23.12.2024 sentenza n. 34173; Tribunale di Paola sentenza civile n. 171.2025 del 12.02.2025), fatte salve quelle che opportunamente il professionista incaricato decida di sostenere giudizialmente:

- 1) il presunto credito richiamato nel ricorso proposto da BFF Bank spa fa riferimento ad interessi e spese maturati in forza di un credito vantato dall'originario cedente già saldato per cui Il Comune di Falerna nulla deve all'odierno ricorrente; ed invero le fatture da cui scaturirebbe il credito della BFF sono state acquisite al protocollo dell'Ente , da parte del creditore originario tardivamente, peraltro previa sollecitazione del competente ufficio finanziario comunale, liquidate tempestivamente e pagate dal tesoriere solo con qualche giorno di ritardo dovuto alla gran mole di fatture pervenute contemporaneamente ed al periodo di sospensione temporanea del servizio di tesoreria comunale a fine anno solare per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo esercizio finanziario, come evincibile dalla copiosa documentazione (contestazioni) dell'ufficio finanziario agli atti d'ufficio;
- 2) Il Comune di Falerna non ha mai accettato la cessione del credito in capo alla ricorrente nè tanto meno ha mai perfezionato o stipulato accordi commerciali con la stessa (si veda contestazione a firma del responsabile finanziario Prot. 20319 del 05.07.2024) per cui si ravvisa un difetto di legittimazione attiva;
- 3) dagli atti prodotti da parte ricorrente non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipula di un valido contratto con la pubblica amministrazione, per cui l'azione difetta di un titolo contrattuale in forza del quale il cessionario può pretendere i pagamenti richiesti;

Vista la deliberazione di G.C. n. 177 del 25.11.2025 con la quale l' Amministrazione intende tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, mediante proposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 365.2025 del 26.09.2025 notificato in data 29.10.2025 al prot. n. 9022, avanti al Tribunale di Lamezia Terme, individuando l' Avv. Paolo Fiorentino, con studio in Via cosentini n. 2, Pianopoli (CZ), quale legale da incaricare per la difesa tecnica dell'Ente, demandando al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito e dare esecuzione alla delibera giunta n. 177/2025 su indicata;

Visto il Regolamento comunale disciplinate il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/11/2022;

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, e, in particolare l'art. 56, comma 1, lett. H, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice ai servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Preso atto della necessità di coordinare la suddetta norma con l'art. 13, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice: principio del risultato (art, 1); principio della fiducia (Art. 2); principio dell'accesso al mercato (Art. 3);

Richiamato l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, prevedente l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che :

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Rilevato che, per il fine di cui sopra, l'Avv. Paolo Fiorentino, su richiesta dell'Ente, in data 28/11/2025 al prot n. 9996, ha prodotto preventivo per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in questione stimando un compenso di € 2.639,10 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 416,00;

Ritenuti congrui gli importi indicati nel preventivo, calcolato con applicazione dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 smi ed evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde pertanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Stabilito, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista, nonché considerata l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Stabilito, inoltre, di provvedere all'assunzione di un apposito impegno di spesa;

Dato atto che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area:

1. attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012); informa circa la possibilità di un'eventuale un controllo sul presente provvedimento con le modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
2. dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
3. **Dichiara inoltre di aver accertato** l'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi del menzionato professionista in relazione all'incarico legale di cui trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 24 del vigente codice deontologico Forense (in vigore dal dicembre 2014);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Richiamate:

- il Piano delle Performance 2025/2027 ed il piano degli obiettivi 2025 provvisori approvati con deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2025;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2025/2027;
- il PIAO 2025/2027, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 28.03.2025,
- il PTPCT 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 54 del 31.03.2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. n. 19 del 30.01.2024, confermato, altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03.02.2025 e confluito nel PIAO 2025.2027;

Dato atto che in esecuzione del presente provvedimento sarà stipulata con il professionista apposita convenzione secondo lo schema già approvato dalla Giunta Comunale con delibera di G.C. n. 177/2025;

Ritenuto dover provvedere all'assunzione dell'impegno della complessiva spesa di € 2.639,10 (compresa CPA al 4% e IVA al 22%,) ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027, – da ripartire come segue: € 1.319,55 sull'esercizio 2025 ed € 1.319,55 sull'esercizio 2026;

Rilevato che è stato acquisito il codice **CIG: B9718F7C63**

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:

Di affidare, per i motivi di cui in premessa e in attuazione della Delibera della Giunta comunale n. 177 del 25.11.2025, il servizio legale di rappresentanza e difesa del Comune in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 365.2025 del 26.09.2025 emesso nel giudizio Rg 1015.2025 Tribunale di Lamezia Terme in favore della BFF BANK S.P.A nei confronti del Comune di Falerna, per come in premessa meglio specificato all'Avv. Paolo Fiorentino, con studio in Via cosentini n. 2, Pianopoli (CZ);

Di approvare il preventivo delle competenze professionali trasmesso dall' Avv. Paolo Fiorentino, per la difesa tecnica del Comune di Falerna nel giudizio su indicato, acquisito in data 28.11.2025 al prot. n. 9996, custodito in atti ;

Di impegnare in favore del professionista, sulla base della quantificazione di massima prodotta dal medesimo, la spesa di € 2.639,10 comprensivo di compenso tabellare e Cassa Avvocati, ed IVA di legge, a dedurre la ritenuta d'acconto (20%) pari ad € 416,00, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante imputazione sul pertinente capitolo 1058 del bilancio pluriennale finanziario 2025.2027 , – da ripartire come segue:

a) € 1.319,55 sull'esercizio 2025;

b) € 1.319,55 sull'esercizio 2026;

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio on line del sito istituzionale ed i dati relativi al suddetto incarico nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “ Consulenti e collaboratori”

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio/fornitura economico finanziario;

Di trasmettere la presente determinazione al professionista incaricato;

Di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per le determinazioni di competenza.

Falerna li, 02.12.2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa
F.to Angelino Renne

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE,

per le motivazioni espresse;

Falerna, 09.12.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
1058	IX 36/2025	2025	€ 1. 319,55
	IX 36/2026	2026	€ 1.319,55

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l' attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data 10.12.2025

L'Istruttore
F.to Alessandro Vacchiano